

Nuovi vincoli per erogare contributi ad associazioni e fondazioni

Nuovi vincoli per l'erogazione di contributi ad associazioni e fondazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. E la spending review a spingere le amministrazioni a essere più guardinghe, con l'articolo 4, comma 6, del dl 95/2012. La disposizione, nella sua ultima parte, stabilisce che «gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche». La norma si riferisce, nella sostanza, di comitati, associazioni e fondazioni, proprio a quei soggetti giuridici che ricevono parecchi contributi pubblici, in particolare dai comuni. Nella sua scrittura attuale, l'articolo 4, comma 6, esclude dal divieto di ricevere contributi pubblici, se affidatari di servizi, le sole fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica. Tuttavia, gli emendamenti approvati al senato aggiungono alla deroga una fitta serie di soggetti, includendo proprio soprattutto tipologie che frequentemente collaborano con gli enti locali e ne ricevono contributi. Si tratta delle fondazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni e attività culturali, delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000, degli enti di volontariato, ai sensi della legge 266/1991, delle associazioni non governative, ai sensi della legge 49/1987 delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991, delle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/2002, nonché delle associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali. Le amministrazioni pubbliche, dunque, per verificare la possibilità di assegnare i contributi, dovranno aggiornare la modulistica delle domande da presentare: occorre, infatti, far dichiarare agli interessati di non avere in corso contratti di fornitura di servizi, a titolo gratuito o oneroso, alle amministrazioni pubbliche. Inoltre, nelle istanze è necessario far dichiarare ai richiedenti se appartengano a una delle categorie riassunte sopra esclusa dal divieto di ricevere contributi. Allo scopo, per completare le istruttorie, le amministrazioni dovranno richiedere di allegare alle domande statuti, atti costitutivi e altri atti dai quali discendano i riconoscimenti degli status previsti dalla legge. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del dl 95/2012 hanno applicazione simmetrica e indiretta anche negli appalti. Infatti, con le eccezioni degli enti esclusi dal campo di applicazione del divieto, non possono specularmente sottoscrivere contratti per la fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, associazioni e fondazioni che ricevano contributi pubblici. Dunque, i bandi di gara dovranno contenere queste precisazioni e la modulistica contenente le autodichiarazioni dei partecipanti dovrà dichiarare di non ricevere contributi da parte di pubbliche amministrazioni o di riceverli, in quanto a ciò autorizzate dalla circostanza di appartenere a una delle categorie esentate dal divieto di assegnazione di contributi pubblici indicate sopra. Resta il problema delle verifiche. Potrebbe rivelarsi utile, a questo proposito, la previsione dell'articolo 18 del dl 83/2012, che impone di pubblicare tutte le assegnazioni di contributi, anche se solo se superiori ai 1.000.

ITALIA OGGI 31/1/2012